

GRUPPO IMMAGINE APS



Via Giulia 5 34126 Trieste

Cod. Fisc. 90031450324

Sede Operativa, Mini Mu Parco dei Bambini San Giovanni
Via E. Weiss 15 34127 Trieste

Verbale dell'Assemblea straordinaria del giorno 19 dicembre 2022 dell'Associazione GRUPPO IMMAGINE APS

Il giorno 19 dicembre 2022 alle ore 16 in prima ed alle ore 18 in seconda convocazione presso la sede del Mini Mu in via Weiss 15, Trieste, si è riunita l'Assemblea straordinaria del Gruppo Immagine APS, per discutere il seguente Ordine del giorno

1. MODIFICHE STATUTARIE

Sono presenti gli associati Maurizio Fanni, che presiede, Marcella Canelles, Valentina D'Oswaldo, Ferruccio But, Maria Melan (delega But), Enzo Navarra, Riccardo But (delega D'Oswaldo), Silvia Barcaricchio. Funge da Segretario Ferruccio But.

1. MODIFICHE STATUTARIE

Il Presidente presenta quindi agli iscritti i caratteri di nuovo Statuto chiarendo che questo è stato rivisto in via istruttoria alla luce delle nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore.

Nel seguito dei lavori assembleari Gruppo Immagine APS sarà semplicemente denominata "associazione".



Viene eseguita la lettura, articolo per articolo, delle nuove disposizioni assumendo le decisioni assembleari fondamentali per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Alla luce dell'art. 5 del testo coordinato con D. Lgs. n. 105/2018 verranno anche decise le attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: si tratta delle azioni di cui alle lettere a), d), i), g), h), l) del citato provvedimento al quale si rinvia.

Al termine dell'esame l'Assemblea - chiamata alla discussione finale con approvazione delle singole disposizioni, e quindi ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integralità - unanime **delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto.**

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20-

Il Presidente

Man L. Penu

Il Segretario

Baruch Lut

Registrato a Trieste il 30 DIC 2022 al n° 4920

TASG

Serie 3 - Liquidati €

(Euro

Versati il

ESENTE

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO*
Tiziana CAMILLI





ALLEGATO all'att.
Reg. n. 30 DIC 2022
n. 492 Serie M
DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Tiziana CAMILLI
*firma su delega del Direttore Provinciale

GRUPPO IMMAGINE APS



Via Giulia 5 34126 Trieste

Cod. Fisc. 90031450324

Sede Operativa, Mini Mu Parco dei Bambini San Giovanni
Via E. Weiss 15 34127 Trieste

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale GRUPPO IMMAGINE APS

Art. 1 Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "GRUPPO IMMAGINE APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Trieste e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In detto quadro intende promuovere la cultura e l'educazione permanente per una crescita integrale della persona anche coordinando attività inerenti lo studio, l'insegnamento e la ricerca dello sviluppo del pensiero divergente specie nell'età evolutiva, con particolare riguardo alla comunicazione visiva.

Intende, alla luce dell'art. 5 del testo coordinato con D. Lgs. n. 105/2018 di sviluppare le azioni di cui alle lettere a), d), i), g), h), l) del citato Decreto.

Nel contempo intende valorizzare e diffondere le metodologie di educazione non formale, grazie ai metodi di comprensione "pratica" (*learnig by doing*) diffusi a livello europeo.

Mira ad accrescere la diffusione della cultura museale ivi compresa quella dei piccoli musei interessati al tema dei beni culturali ed al loro ruolo nei distretti culturali evoluti.

Intende ancora contribuire ad elaborare nuovi strumenti conoscitivi ed operativi utili nei territori delle nuove professioni ed altresì per lo sviluppo del turismo culturale e scolastico approfondendo i processi di comunicazione oggi richiesti dal Ministero per i beni culturali da un lato e dal mondo dell'istruzione dall'altro, ed in particolare innovando attraverso forme di coprogettazione e coprogrammazione di attività socioeconomiche e culturali con l'ente pubblico anche locale alla luce della sentenza della Corte Costituzionale N.131/2020.

ART. 3

Collaborazione con le istituzioni pubbliche e private per contrastare il fenomeno dei NEET

L'associazione intende collaborare con la Pubblica Amministrazione anche al fine di ridurre sostanzialmente la percentuale di giovani disoccupati senza prospettive. L'indicatore di riferimento è la quota di persone tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, non si formano e non studiano, ovvero i giovani NEET (variamente presenti nel territorio nazionale), favorendo l'attivazione di Atelier nei più svariati campi della creatività artistica e professionale. Tali propositi sono riconducibili alle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 c. 1 del D.Lgs 117/2017:

ART. 4 Il volontariato

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge le proprie azioni in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

ART. 5 Altre tipologie di azione

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021.

Può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



L'associazione svolge la **propria** attività nell'interesse di terzi, ma, a differenza **delle** organizzazioni di volontariato, può effettuare attività anche nei confronti dei propri soci.

ART. 6

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle APS associate.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 7

Diritti e obblighi degli associati

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.



ART. 8

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.



ART. 9

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017);
- Il Revisore Legale dei Conti (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017).

ART. 10

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

(l.e. - Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

- La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.)

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della



riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori si astengono.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 11

Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5 nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieletti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (lettera o mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari) almeno 5 giorni prima dell'adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La carica di amministratore si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- Sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- Perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico, l'Organo di amministrazione può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, l'Organo di amministrazione potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di sopra del minimo previsto dal presente statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

ART. 12

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea / (oppure dall'Organo di Amministrazione) tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 17

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- 
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 18

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

L'associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.

Trieste, 19 dicembre 2022

Il Presidente

Prof. Maurizio Fanni





Associati firmatari dell'atto "Statuto dell'associazione Gruppo Immagine APS"
(ASSEMBLEA DEL 19 DICEMBRE 2022)

Riccardo Dalisi, socio, è venuto a mancare nell'aprile 2021, gli altri soci, presenti in persona o in delega, sottoscrivono.

Approvato con il 100% ovvero 8 su 8

Nome e Cognome

Firma

Maurizio Fanni
FNNMRZ40P06G713T

Maurizio Fanni

Marcella Canelles
CNLMCL44H48B354V

Marcella Canelles

Valentina D'Ossualdo
DSLVT56A64D014I

Valentina D'Ossualdo

Ferruccio But
BTUFRC53A12L424A

Ferruccio But

Maria Melan
MLNMRA23M53E098K

Maria Melan

Enzo Navarra
NVRVCN46P25G590U

Enzo Navarra

Riccardo But
BTURCR92B08L424R

Riccardo But

Silvia Barcaricchio
BRCSLV58A44L424B

Silvia Barcaricchio

